

Quanto alla chiusa dell'egregio relatore, tenga egli presente che ci sono molti deputati che hanno certificati di condanne politiche. L'onorevole presidente del Consiglio pure non se ne risente, benchè abbia condanne politiche di cui è stato amnistiato. Ora se è stato amnistiato lui, perchè non deve avere gli stessi benefici questo modesto lavoratore? Posso citare anche gli onorevoli Turati, Lazzari ed altri deputati che ora si trovano interinamente assenti (*Si ride*), e che sono in questa condizione.

Il mio fatto personale è dunque anche un fatto personale di modesto studioso di diritto, che contrasta la tesi della maggioranza.

CASERTANO, *presidente della Giunta delle elezioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *presidente della Giunta delle elezioni*. Farò poche osservazioni in risposta all'onorevole Riboldi, lieto che ci sia stata un'occasione perchè egli venisse alla Camera a domandare quella giustizia che noi della Giunta non gli abbiamo mai negata. Anche nell'ultima seduta della Giunta, assistendo insieme cogli altri colleghi dell'Aventino, egli vide che le sue proposte quando erano giuste venivano accolte all'unanimità ed anche in questo la Giunta fu unanime meno uno, votando per l'annullamento anche i colleghi dell'Aventino di tutti gli altri partiti. Se la relazione dice: « a maggioranza » dice il vero, ma è la maggioranza dell'unanimità contro uno. (*Commenti*).

Non è una questione politica che abbiamo fatto, e nemmeno una questione morale. Se avessimo fatto una questione morale, avremmo letto alla Camera il certificato penale, perchè le gesta del candidato che dovrebbe diventare deputato cominciano dal 1880 con una condanna a sei mesi e vanno fino all'8 luglio 1923, quando, essendo a scontare la pena di dieci anni di reclusione per incendio, venne ad essere eletto deputato, scarcerato ed amnistiato. Non ci siamo preoccupati di quella pena perchè era amnistiata; ci siamo preoccupati delle condanne precedenti, e parliamo in nome di un diritto semplice, non di un diritto complesso, in nome del senso comune che può interpretare la legge meglio dei giuristi.

Mando buona la tesi dell'onorevole Riboldi che l'amnistia operi con effetto retroattivo prima della declaratoria. Però l'amnistia il fatto non l'estingue: estingue solo l'azione penale che deriva dal fatto, ma il fatto permane. (*Commenti*).

RIBOLDI, *relatore della minoranza*. Sono parole del Mancini.

CASERTANO, *presidente della Giunta delle elezioni*. Non voglio neanche discutere e contestare la sua affermazione che tra gli effetti dell'amnistia si devono contemplare anche i diritti elettorali attivi e passivi; gliela do per buona. Qui si tratta invece di considerare quello che ha fatto la Corte d'appello dopo la causa introitata presso la Giunta delle elezioni.

Alla Giunta delle elezioni si è presentato l'onorevole Mucci ad assicurare che esisteva il documento dell'avvenuta riabilitazione dell'onorevole Giorgio. C'era infatti un documento del 1913, a firma del R. Commissario di un Comune, che dichiarava che l'onorevole Giorgio avrebbe ottenuto la riabilitazione.

La Giunta, nella sua grande equanimità, quantunque fossero trascorsi 11 anni dal rilascio di questo certificato, concesse un termine per presentarlo. Ma si ricevette il certificato del 1914, che il reclamante Giorgio non poteva ignorare, o tanto meno il suo difensore, con cui la Corte d'appello negava la riabilitazione.

Fallito il tentativo di far credere alla Giunta che unicamente per il passaggio dell'archivio da Trani a Bari si fosse perduto il documento originale, venne fuori il decreto di amnistia: rimproveri alla Giunta, onorevole Riboldi, di non aver letto le decisioni della Corte d'appello di Bari!

Intanto ecco lo stato giuridico del Giorgio: nel 1899 condannato per complicità in omicidio, scontò la pena; nel 1901 ottenne il decreto di grazia per il resto della pena. Questa la situazione penale. Nel 1924 la domanda non poteva riflettere la condanna a sette anni e mezzo per omicidio perchè l'onorevole Riboldi che, oltre a essere un giurista è un avvocato, e ne ha dato prova in questa sede, sa che l'amnistia non si applica ai reati scontati, ai delitti la cui pena abbia già avuto esecuzione. Si può anche applicare a sentenze pendenti, ma quando la pena non sia stata effettuata. Ma la domanda di amnistia presentata nel 24 non poteva riflettere la pena di sette anni e mezzo, perchè questa era stata scontata.

E allora la domanda fu fatta unicamente perchè fosse eliminata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che era pena in atto, non finita di scontare.

Infatti la sentenza della Corte d'appello dice così:

« Ritenuto che il Giorgio invoca ora la declaratoria di amnistia per cessazione di